

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 37/C

N. 38/C

N. 39/C

(2002-2003)

Riunioni del

16 aprile 2003

23 aprile 2003

28 aprile 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 37/C - RIUNIONE DEL 16 APRILE 2003**

- 1 - APPELLO DELLA S.S. AEQUA CALCIO AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

- 2 - APPELLO DEL A.F.Q. PORZIO NUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

- 3 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO CINQUE PIERLUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003)

Il Procuratore Federale con atto del 13 settembre 2002 deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania i Sigg. Pietro Fabozzi e Pierluigi Cinque, arbitri effettivi, il Sig. Nunzio Porzio e la S.S. Aequa Calcio.

In fatto, si premette che l'A.E. Sig. Pierluigi Cinque della Sezione A.I.A. di Castellammare di Stabia, in data 5 maggio 2001, chiamava sul telefono cellulare il Sig. Pietro Fabozzi, altro arbitro effettivo, chiedendogli un incontro per parlargli della gara Alba Ercolanese/Aequa del 27 maggio successivo, essendo venuto a conoscenza che il Sig. Fabozzi era stato designato a dirigere tale gara, decisiva per la promozione alla categoria superiore.

Il Sig. Fabozzi informava tempestivamente della telefonata il proprio O.T. e questi a sua volta il Presidente del Comitato Regionale, che disposero la sostituzione del Sig. Fabozzi come direttore di gara per il predetto incontro, pur tenendo riservata la nuova designazione.

Peraltro, in data 7 giugno 2001, giungeva alla Presidenza dell'A.I.A. una lettera anonima che accennava ad un insabbiamento del tentativo di illecito perpetrato per favorire la S.S. Aequa.

A seguito degli accertamenti dell'Ufficio Indagini, al quale venivano fatti pervenire elementi degli accertamenti effettuati dalla Procura arbitrale, il Procuratore Federale, come si è già anticipato, deferiva tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 6 febbraio 2003, n. 63, respinte le eccezioni in rito sollevate dagli incolpati, irrogava alla S.S. Aequa Calcio, a titolo di responsabilità presunta, quale beneficiaria del tentativo di illecito, la penalizzazione in classifica di punti quattro, al Sig. Cinque Pierluigi, autore del tentativo di illecito, la inibizione per anni quattro, al Sig. Pietro Fabozzi, ritenuto responsabile della sola tardiva denuncia di altro fatto antiregolamentare commesso dal Sig. Cinque in occasione della diversa gara Aequa/Agerola (che gli aveva chiesto di non menzionare nel referto l'ammonizione inflitta ad un calciatore della S.S. Aequa), la inibizione per mesi 1, al Sig. Nunzio Porzio, infine, riconosciuto autore della lettera anonima la inibizione per anni uno.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare hanno proposto separati appelli la S.S. Aequa Calcio, il Sig. Nunzio Porzio e il Sig. Pierluigi Cinque.

Gli appelli, che possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione, stante la manifesta connessione, devono essere accolti.

È fondata, invero, l'eccezione sollevata dalla S.S. Aequa nel corso del giudizio di primo grado e respinta dalla Commissione Disciplinare, che la predetta società ripropone in appello, relativa alla violazione dell'art. 27, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: "Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale".

La Commissione Disciplinare ha respinto l'eccezione sul rilievo che i fatti relativi al presente giudizio si sono verificati due mesi prima dell'entrata in vigore di detta disposizione (il nuovo codice è entrato in vigore l'8 agosto 2001) e quindi non rientrano nell'ambito di operatività della disposizione ora riportata.

La C.A.F. non condivide tali conclusioni della Commissione Disciplinare. L'art. 27, ultimo comma, in quanto norma procedurale, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, anche alla presente fattispecie a nulla rilevando la circostanza che i fatti a questa relativi si siano verificati prima della sua entrata in vigore.

Le indagini relative al caso in esame, pertanto, non potevano essere condotte o continuate nella stagione 2002/2003 senza un provvedimento di proroga del Presidente Federale.

Ciò comporta che la C.A.F., rilevato che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, deve accogliere l'appello e annullare la decisione impugnata.

La tassa di reclamo va restituita agli appellanti.

Per questi motivi la C.A.F. decidendo sui ricorsi proposti dall'arbitro effettivo Cinque Pierluigi, dall'A.F.Q. Porzio Nunzio e dalla S.S. Aequa Calcio di Vico Equense (Napoli), così decide:

- accoglie i ricorsi, annulla la decisione della Commissione Disciplinare;
- ordina la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
- ordina restituirsì le tasse reclamo.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 38/C - RIUNIONE DEL 23 APRILE 2003

1 - APPELLO DELLA S.S. ORBETELLANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARCIDOSSO/ORBETELLANA DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 32 del 20.2.2003)

All'esito della gara Arcidosso/Orbetellana, disputata il 22.12.2002 nell'ambito del Campionato di 3ª Categoria, Girone B del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 0 a 2, la S.P. Arcidosso proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati negli anni 1979-1980, come previsto per le gare dei Campionati di 3ª Categoria del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell'art. 34 bis N.O.I.F..

Il competente Giudice Sportivo respingeva il reclamo e disponeva l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di giuoco e l'incameramento della tassa di reclamo (Com. Uff. n. 25 del 22 gennaio 2003).

Avverso tale decisione proponeva appello la S.P. Arcidosso chiedendo l'annullamento della predetta decisione e l'assegnazione della vittoria "a tavolino".

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 32 del 20 febbraio 2003, accoglieva il reclamo della S.P. Arcidosso assegnando a quest'ultima la vittoria per 2-0 nei confronti della S.S. Orbetellana e disponendo la restituzione della relativa tassa a favore della reclamante.

Avverso tale ultima decisione ha proposto appello la S.S. Orbetellana, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e, per l'effetto, il ripristino del risultato conseguito sul campo.

Il gravame è fondato.

Nel caso in esame, infatti, la società reclamante aveva schierato, nella propria formazione iniziale, sia un calciatore nato dal 1.1.1979, che uno nato dal 1.1.1980 in poi. Nel corso della gara uno dei predetti calciatori veniva espulso e l'altro doveva lasciare il campo per infortunio, ma non veniva sostituito. La S.S. Orbetellana, quindi, terminava la gara con un organico di soli nove giocatori. La mancata presenza in campo di due calciatori nati a partire dal 1979-1980 deve essere ritenuto privo di conseguenze rispetto all'andamento della gara poiché non pare ravvisabile un vantaggio per la ricorrente (che non ha integrato l'organico, si ripete, con un calciatore di età superiore), né uno svantaggio per la S.P. Arcidosso (che ha proseguito la partita contro un avversario ridotto a nove giocatori). Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l'apprezzamento circa la sussistenza e l'entità dell'influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, si deve ritenere che, quando anche si volesse valutare che l'infrazione sia stata commessa, essa non abbia, nel caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Orbetellana di Orbetello (Grosseto), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-2 conseguito sul campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDIPIERLE/PANIGALE DELL'8.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

L'A.C. Panicale proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Valdiplierle/Panigale disputata

l'8.12.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di pareggio 1-1, per aver fatto partecipare alla gara, il Valdipierle, il calciatore Angori Juri in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angori, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana, dell'A.C. Olympic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdipierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olympic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 0-2.

La Polisportiva Valdipierle ha proposto appello avverso tale decisione.

L'appello va respinto.

La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angori alla gara in contestazione.

In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELL'U.P. VALDIPIERLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIERGARO/VALDIPIERLE DEL 30.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003)

L'A.S. Piergaro proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria avverso la regolarità della gara Piergaro/Valdipierle disputata il 30.11.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, Girone "B" e terminata con il risultato di 0-1, per la Società ospitata per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Angori Juri in posizione irregolare.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 16 gennaio 2003, rilevando che l'Angori, aveva preso parte alla gara in questione come calciatore e che lo stesso nella domanda di iscrizione al Campionato di 2ª Categoria organizzato dal Comitato Regionale Toscana, dell'A.C. Olympic 96, per la quale era tesserato prima di essere trasferito alla Polisportiva Valdipierle, era stato indicato come allenatore e che lo stesso era iscritto come calciatore nella lista presentata dalla predetta società al direttore di gara in occasione dell'incontro Olympic 96/Voluntas disputata il 13 ottobre 2002, accoglieva il reclamo e irrogava alla Polisportiva la punizione sportiva della perdita della suddetta gara con il punteggio di 2-0.

La Polisportiva Valdipierle ha proposto appello avverso tale decisione.

L'appello va respinto.

La decisione appellata, infatti, correttamente ha ritenuto irregolare la partecipazione del Sig. Angori alla gara in contestazione.

In applicazione dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Valdipierle di Lisciano Niccone (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. S. PAOLO SOLARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOTO/S. PAOLO SOLARINO DEL 26.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

Il G.S. San Paolo Solarino ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 43 del 5 marzo 2003 e riguardante la gara Noto/San Paolo (Campionato di 1ª Categoria - Girone F).

Successivamente, con nota datata 22.3.2003 a firma del presidente Carpinteri Giuseppe, la stessa società dichiarava di rinunciare al ricorso.

Non resta pertanto che prendere atto dell'avvenuta pronuncia e disporre, ai sensi dell'art. 29 n. 13 C.G.S., l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. prende atto della rinuncia dell'appello come sopra proposto dal G.S. S. Paolo Solarino di Solarino (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. TUFANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TUFANO CALCIO/NUOVA GUARCINO DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 57 del 6.3.2003)

In seguito all'incontro di 3ª Categoria del Comitato Regionale Lazio A.S. Tufano/A.C. Nuova Guarcino, disputatosi il 16.2.2003, la società Tufano preannunciava reclamo, il 17.2.2003 a mezzo fax, al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Frosinone "...per irregolarità calciatore A.C. Nuova Guarcino"; a tale preannuncio faceva seguire in data 19.2.2003 reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio denunciando presunte irregolarità delle posizioni di tesseramento dei calciatori Fratarcangeli Ivan, Caparone Massimo, Scardella Gianni schierati dalla società Guarcino.

La Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 57 del 6 marzo 2003, respingeva il reclamo in quanto i calciatori Fratarcangeli e Caparone risultavano essere regolarmente tesserati in favore della A.C. Nuova Guarcino; con riguardo allo Scardella la reclamante lamentava una sostituzione di persona non rilevata dall'arbitro, né provabile. Pertanto il reclamo veniva respinto e confermato di conseguenza il risultato di 1-2 acquisito sul campo.

Avverso tale decisione proponeva appello alla C.A.F. l'A.S. Tufano deducendo la non identità di persona tra il calciatore Scardella Gianni indicato in distinta con il n. 3 differenziandosi le date di nascita dello stesso.

Tale presunta violazione regolamentare doveva essere oggetto di reclamo al Giudice Sportivo, come disposto dall'art. 12 n. 1 C.G.S. e non alla Commissione Disciplinare, come viceversa proposto dall'appellante. Ciò comporta l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare limitatamente a quanto deliberato per lo Scardella per cui ne consegue l'annullamento senza rinvio della citata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., in merito all'appello come sopra proposto dall'A.S. Tufano Calcio di Anagni (Frosinone), ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., annulla senza rinvio l'impugnata delibera limitatamente alla posizione del calciatore Scardella Gianni stante l'inammissibilità sul punto del reclamo proposto dalla A.S. Tufano Calcio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. PORTICELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/CACCAMO DELL'8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

7 - APPELLO DELLA POL. CACCAMO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PORTICELLO/CACCAMO DELL'8.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti ufficiali e preso atto che la gara Porticello/Caccamo dell'8 febbraio 2003 era stata sospesa definitivamente dal direttore di gara, avendo questi espulso cinque giocatori della società sportiva Caccamo, che avevano abbandonato il terreno di gioco per difendere un proprio compagno di squadra aggredito da una quindicina di sostenitori della società Porticello, infliggeva alla società Caccamo la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; alla società Porticello la squalifica del campo per una gara e l'ammenda di euro 600; l'inibizione a tutti gli effetti sino al 5.3.2003 al Signor Marino Vito, dirigente accompagnatore della società Porticello per mancata assistenza all'arbitro (C.U. n. 40 del 12 febbraio 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 43 del 5 marzo 2003) respingeva il reclamo del Caccamo che, contrariamente a quanto emergente dagli atti ufficiali, affermava che i propri giocatori non avevano abbandonato il terreno di gioco; riformava comunque la statuizione del Giudice Sportivo, relativamente all'esito della gara, infliggendo anche alla società ospitante, il Porticello, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, in quanto oggettivamente responsabile di aver causato lo svilupparsi degli incidenti, che avevano portato alla sospensione della gara e al suo prosieguo "proforma".

Annullava poi la sanzione dell'ammenda di euro 600 a carico della società Porticello.

Con autonomi ricorsi ricorrevano davanti a questa Commissione d'Appello Federale la A.S. Porticello e la Pol. Caccamo, ognuna sottolineando, ancora una volta, come ciò che emergeva dal referto arbitrale e dall'allegato al referto arbitrale non corrispondesse esattamente all'avvenimento dei fatti, i quali venivano poi riportati in maniera diversa dalle due società ricorrenti.

Gli appelli venivano riuniti, trattandosi di fatti connessi soggettivamente ed oggettivamente.

Preliminarmente si osserva come i reclami, così come riuniti, siano inammissibili.

Trattasi infatti di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portate all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come Giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. Porticello di Porticello (Palermo) e della Pol. Caccamo di Caccamo (Palermo) li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. e dispone incamerarsi le tasse versate.

8 - APPELLO DELL'A.S.N. PUNTO ROSA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO ROSA/ARISTON COLLEFFERRO DEL 6.2.2003 NONCHÉ AVVERSO L'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE E AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. CAPUTO MARCELLO E DELL'AMMENDA DI € 520,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 530 del 13.3.2003)

All'esito della gara Punto Rosa/Ariston Colleferro, disputata il 6.2.2003 nell'ambito del Campionato Calcio a Cinque Serie Juniores del Comitato Regionale Lazio, terminata con il punteggio di 5 a 3, il competente Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 526 del 13 febbraio 2003, decideva di: a) adottare a carico della società Punto Rosa Calcio a Cinque il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; b) escludere dal Campionato di competenza la società Punto Rosa Calcio a Cinque; c) inibire fino al 30.6.2003 il Dirigente accompagnatore della società Punto Rosa Calcio a Cinque Caputo Marcello; d) considerare, ai sensi dell'art. 53 commi 4 e 9 N.O.I.F., tutte le gare ancora da disputare da parte della società Punto Rosa Calcio a Cinque perdute con il punteggio di 0-2 in favore della squadra con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario; e) comminare alla società Punto Rosa Calcio a Cinque l'ammenda di Euro 520,00.

Avverso tale decisione proponeva appello la società Punto Rosa Calcio a Cinque.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 530 del 13 marzo 2003, accoglieva il reclamo solo per la parte riguardante l'inibizione irrogata al dirigente accompagnatore Caputo Marcello, riducendola dal 30.6.2003 al 20.3.2003, respingendo il reclamo nel resto, confermando integralmente la decisione impugnata.

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la società Punto Rosa Calcio a Cinque contestando l'operato del direttore di gara e la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.

Rileva questa Commissione d'Appello che i motivi di cui al ricorso attengono esclusivamente al merito - non essendo ravvisabile la pretesa omissione e contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che, invece, ha compiutamente rappresentato le ragioni a fondamento della decisione assunta - onde introducono un nuovo giudizio sul fatto che non è ammissibile in questa sede, come disposto dall'art. 33 n. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S.N. Punto Rosa Calcio a Cinque di Torvajonica (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'U.S. LECCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE SILVESTRI CRISTIAN (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Off. n. 307 del 18.4.2003)

L'U.S. Lecce ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 307 del 18 aprile 2003, di conferma della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta al calciatore Cristian Silvestri a seguito della gara Ternana/Lecce del 14 aprile 2003.

Nell'articolato ricorso si sostiene l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 33 1° comma lett. b) C.G.S. in merito all'utilizzo della prova televisiva di cui all'art. 31 comma a3) stesso codice, in quanto non sussisterebbero, nella fattispecie, le condizioni previste dalle citate norme. Si contesta, inoltre la contraddittorietà e carente motivazione in ordine all'entità della sanzione comminata al Silvestri.

Osserva questa Commissione d'Appello Federale che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare merita di essere integralmente confermata risultando correttamente applicata la normativa introdotta dall'art. 31 C.G.S. il quale, al punto a3), testualmente recita: "limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale... In tal caso il Giudice Sportivo può, ai fini della prova, avvalersi anche di immagini televisive che offrano piena garanzia tecnica e documentale".

Risulta, nel caso in esame, che il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento in esame, avvalendosi legittimamente di immagini televisive idonee e che, da tali immagini, risulta che il Silvestri ha colpito con il proprio gomito destro il volto di un avversario. Tale comportamento appare del tutto estraneo nell'azione di giuoco in quanto il pallone aveva già superato l'autore del gesto violento ed era stato respinto da altro calciatore della stessa squadra. Il comportamento stesso, d'altra parte, è sicuramente sfuggito al controllo dell'arbitro e dei suoi diretti collaboratori, impegnati a seguire l'azione di giuoco spostatasi in altra parte del campo. Non c'è dubbio, infine, che si sia trattato di condotta violenta risultando evidente dalle immagini televisive sia l'intenzionalità di colpire l'avversario sia la potenzialità di arrecare danno fisico allo stesso, tenuto conto del gesto tipicamente violento, una gomitata, sia la parte del corpo verso la quale era diretto, nulla rilevando che le conseguenze siano poi risultate di lieve entità.

Prive di valore appaiono, per quanto sopra detto, le argomentazioni difensive relative alle reali intenzioni del Silvestri dovendosi ritenere la sua condotta non collegata ad un eventuale controllo del pallone.

Per quanto riguarda la entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, la motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare che l'ha confermata, non sembra affatto carente, avendo fatto esatto riferimento all'abituale orientamento degli organi di giustizia sportiva in casi analoghi di atti di violenza a giuoco fermo nei confronti di un avversario.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Lecce e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. ARPIFOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE TESTA LUIGI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 13.3.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 30) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 18.2.2004 al calciatore Cognetti Antonio della società Arpifoggia in quanto al termine della gara Pol. Arpifoggia/F.C. Nuova Daunia del 16.2.2003 un calciatore non identificato aveva colpito l'arbitro con uno schiaffo alla nuca e il calciatore Cognetti Antonio, Capitano della squadra, era stato squalificato ai sensi dell'art. 2 - 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare adita, avendo accertato che responsabile del fatto era il calciatore Testa Luigi, con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 33) aveva revocato la squalifica al calciatore Cognetti Antonio e aveva squalificato fino al 18.2.2004 il calciatore Testa Luigi.

Avverso la suddetta delibera ha proposto ritualmente reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la Soc. Arpifoggia chiedendo il ridimensionamento della gravità del fatto e conseguentemente la riduzione della squalifica inflitta.

Il ricorso è inammissibile.

La delibera impugnata, infatti, avendo inflitto la squalifica al calciatore fino al 18.2.2004 e quindi una sanzione inferiore ai dodici mesi non può essere oggetto di gravame dinanzi a questa Commissione ostandovi l'art. 40 n. 7 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibilità di ricorrere alla C.A.F. solo per squalifiche superiori ai dodici mesi.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/d1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Arpifoggia di Foggia ed ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI JUDICA/INTERCLUB AIDONE-MORGANTINA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dall'Interclub Aidone-Morgantina in merito all'impiego di quattro calciatori *fuori quota* da parte della A.S. Castel di Judica nella gara di campionato A.S. Castel di Judica/Interclub Aidone-Morgantina del 16.2.2003, respingeva il reclamo osservando che, nonostante l'indicazione nella lista dei quattro calciatori *fuori quota*, la A.S. Castel di Judica ne aveva utilizzato nel corso della gara soltanto tre.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'Interclub Aidone-Morgantina. Nel ribadire la propria tesi, faceva presente che l'indicazione di quattro calciatori fuori quota nella distinta di gara era circostanza più che sufficiente per l'irrogazione della perdita della gara con il punteggio di 2-0, ciò prevedendo il Comunicato Ufficiale Unico del Comitato Regionale Sicilia del 12 giugno 2002.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla A.S. Castel di Judica la punizione sportiva della perdita della gara.

Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dell'Interclub Aidone-Morgantina, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È orientamento pacifico di questa Commissione che il superamento dei limiti di partecipazione ad una gara di calciatori *fuori quota* dà luogo a violazione, come tale suscettibile di sanzione disciplinare, nei soli casi in cui la partecipazione sia effettiva; nei soli casi, cioè, nei quali una squadra utilizzi concretamente un numero di calciatori *fuori quota* superiore al consentito. In ogni altro caso la partecipazione alla gara è meramente passiva e poiché non dà luogo ad alterazione alcuna dello svolgimento della stessa non può essere oggetto di sanzione.

A sostegno della propria tesi la società appellante ha invocato quanto stabilito dal Comitato Regionale Sicilia a proposito dell'impiego dei calciatori *fuori quota*, della sanzione in caso di inosservanza dei relativi limiti e dei criteri di compilazione della distinta di gara (Comunicato Unico in data 12 giugno 2002). Bisogna osservare, tuttavia, che le regole in esame vanno lette alla luce dei principi generali da sempre adottati in sede di Giustizia sportiva e da questa Commissione in particolare, nel senso (prima detto) che l'inosservanza della prescrizione di riportare in distinta il nominativo "*di massimo tre calciatori nati prima dell'1.1.1972, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara*", non può comportare in alcun caso la perdita della partita se i calciatori stessi non sono stati effettivamente impiegati, in numero superiore al consentito, nel corso della gara.

Alla luce delle considerazioni svolte deve concludersi che l'A.S. Castel di Judica, benché abbia indicato nella distinta di gara quattro calciatori *fuori quota*, non può andare incontro a sanzione alcuna dal momento che ne ha concretamente impiegato, durante la gara, soltanto tre.

Ne discende che l'appello proposto deve essere respinto ed, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Interclub Aidone-Morgantina di Aidone (Enna) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELL'U.P. OTTRANO 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA LIF/OTTRANO DEL 7.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66 del 13 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo sul reclamo proposto dalla S.S. Nuova Lif in merito all'impiego del calciatore Antonelli Marco da parte della U.P. Ottrano 98 nella gara S.S. Nuova Lif/U.P. Ottrano 98 del 7.2.2003, accoglieva il reclamo osservando che l'Antonelli aveva preso parte alla gara in posizione irregolare in quanto squalificato (Com. Uff. n. 26 del 5 febbraio 2003).

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'U.P. Ottrano. Eccepeva che il calciatore non era "*personalmente presente all'incontro*" e che la sua assenza non era stata rilevata per "inadempienza" imputabile esclusivamente all'arbitro; quell'arbitro che aveva determinato la squalifica dell'Antonelli e che si sarebbe accorto della partecipazione di questi alla gara del 7.2.2003 se davvero presente.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti i rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello dell'U.P. Ottrano 98, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Risulta dal referto di gara, che a norma dell'art. 31 C.G.S. è mezzo di prova privilegiata, che l'Antonelli, inserito dalla U.P. Ottrano nella distinta di gara, ha effettivamente preso parte alla stessa. Ne consegue che la tesi della società appellante, che si fonda peraltro su un presunto e non dimostrato errore dell'arbitro, non può essere accolta.

A fronte di quanto emerge dal referto di gara è priva di valore probatorio, poi, la circostanza relativa all'arbitro, lo stesso che aveva determinato la squalifica dell'Antonelli. È di tutta evidenza che le non comuni capacità mnemoniche che gli vengono attribuite, ancorché vere, sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano.

Discende dalle considerazioni appena svolte che l'appello della U.P. Ottrano va respinto. Impone l'art. 29, punto 13, C.G.S. che la relativa tassa sia incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.P. Ottrano 98 di Filottrano (Ancona) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PITTA SEBASTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 13.3.2003)

Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 31) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna infliggeva, tra l'altro, al calciatore Pitta Sebastiano della S.S. Tavolara Calcio la squalifica fino al 30.6.2006 per atti di violenza e comportamento minaccioso e offensivo nei confronti del direttore di gara.

La Commissione Disciplinare adita con delibera del 13 marzo 2003 (C.U. n. 34) riduceva la squalifica fino al 28.2.2004.

Avverso la predetta delibera proponeva reclamo innanzi a questa Commissione la S.S. Tavolara Calcio assumendo una diversa versione dei fatti contestati al calciatore.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero la delibera impugnata risulta pubblicata in data 13 marzo 2003 (C.U. n. 34), i motivi del reclamo invece sono stati inviati solo in data 21 marzo 2003 allorché era ormai scaduto il termine di sette giorni stabilito dall'art. 33 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. per tardività, l'appello come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Sassari) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

14 - APPELLO DEL F.C. SPINEA UNITED 1988 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AL CALCIATORE SCARPA MARCO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 40 del 19.3.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato stesso, in data 19.3.2003 infliggeva a Scarpa Marco, calciatore della società Spinea United, il provvedimento di squalifica fino al 30.6.2003 risultando lo stesso Scarpa, calciatore della Spinea e vice presidente della società Tirsa srl, in violazione dell'art. 21, quarto comma, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La società Spinea United, con l'appello in esame, chiede a questa Commissione l'annullamento di tale decisione, in quanto lesiva dei propri interessi e in quanto lo Scarpa alla data del tesseramento come calciatore non ricopriva alcun incarico presso società della F.I.G.C..

L'appello va respinto, in quanto lo Scarpa in sede processuale ha ammesso di essere stato vice presidente della società Tirsà.

Pertanto risulta chiara la violazione dell'art. 21, comma quarto, delle N.O.I.F.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Spinea Unites 1988 di Spinea (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

15 - APPELLO DELL'A.S. CIAPPAZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PROVINCIALI CIAPPAZZI/CALCIO PATTI DEL 19.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 34 del 19.3.2003)

Con la decisione adottata, in relazione alla gara Ciappazzi/Calcio Patti (1-1) del 19.2.2003, per l'irregolare posizione di alcuni giocatori della Ciappazzi, veniva inflitta a quest'ultima la perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica generale, la squalifica fino al 31.5.2003 dell'allenatore Lo Presti Giuseppe e l'ammenda di 150 euro.

Con l'appello in esame la società Ciappazzi chiede l'annullamento della predetta decisione ed, in particolare, il riconoscimento del risultato acquisito sul campo (1-1), l'annullamento del punto di penalizzazione e della squalifica dell'allenatore, deducendo l'insussistenza dell'irregolarità della posizione dei calciatori in questione, che, alla data della gara (19.2.2003), erano regolarmente tesserati.

L'appello va accolto, in quanto risulta non contestato che i calciatori stessi erano tesserati dal 17.2.2003 e, quindi, la loro posizione alla data della gara era regolare.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.S. Ciappazzi di Terme Vigliatore (Messina), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

16 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI ATTIVITÀ "MISTA" S. VINCENZO FERRERI/S. GIORGIO DEL SANNIO DEL 29.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 83 dell'11.4.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio in merito al petardo scoppiato nei pressi di un suo calciatore nel corso della gara con la soc. S. Vincenzo Ferreri del 29.3.2003 ed al conseguente abbandono del terreno di gioco da parte di detto calciatore, respingeva il reclamo rilevando che quanto accaduto non integrava l'ipotesi di cui all'art. 12 C.G.S..

Impugnava detta decisione la società che ribadiva come l'episodio all'origine del reclamo avesse influito sul regolare svolgimento della gara e come dovesse essere inflitta alla società avversaria la conseguente sanzione della perdita della stessa con il punteggio di 2-0.

Nel rigettare l'impugnazione, la Commissione Disciplinare rilevava che al calciatore (certificato medico alla mano) era stato diagnosticato un semplice stato di agitazione; stato che non avrebbe dovuto impedirgli di continuare la gara (Com. Uff. n. 81 dell'11 aprile 2003).

La società proponeva appello a questa Commissione ribadendo le proprie tesi ed osserverlo, in particolare, che la Commissione Disciplinare aveva disatteso arbitrariamente quanto accertato dal personale medico che aveva visitato il calciatore. Insisteva, pertanto, per l'irrogazione alla soc. S. Vincenzo Ferreri della perdita della gara.

Alla seduta del 23 aprile 2003, assenti rappresentanti della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'impugnazione della Polisportiva S. Giorgio del Sannio, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma del punto 1) lettera c) del Comunicato Ufficiale n. 127/A del 26.2.2003 in tema di abbreviazione dei termini la società S. Giorgio avrebbe dovuto inoltrare a questa Commissione l'atto contenente i motivi dell'appello unitamente alla prova dell'avvenuta ricezione di questo stesso atto da parte della società controinteressata, la S. Vincenzo Ferreri nel caso che qui interessa.

Ebbene, la società S. Giorgio ha rimesso a questa Commissione la ricevuta della raccomandata spedita alla soc. S. Vincenzo, ma non ha dato prova dell'avvenuta ricezione dell'appello da parte di questa società.

Ne consegue che l'appello proposto va dichiarato, come già detto inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio contestuale del reclamo alla controparte, come previsto dalla vigente normativa in ordine all'abbreviazione dei termini, l'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

17 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003.

18 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a Cinque di Forio (Napoli), su istanza di parte, alla riunione del 28.4.2003.

19 - APPELLO DEL CALCIATORE CANCEMI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

20 - APPELLO DELLA POL. QUARTIERE TICHE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 9 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

21 - APPELLO DEL CALCIATORE FARANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 43 del 6.3.2003)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Cancemi Vincenzo, dalla Pol. Quartiere Tiche di Siracusa e dal calciatore Farano Nicola, rimette gli atti all'Ufficio Indagini in ordine all'esatto svolgimento dei fatti e all'accertamento dei responsabili delle violazioni addebitate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 39/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2003

1 - APPELLO DEL F.C. REAL FONTANA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 20.11.2007 AI CALCIATORI DI RUZZA MASSIMO E GRIMALDI CRISTIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 54 del 27 febbraio 2003 respingeva il reclamo proposto dalla A.S. Real Fontana Liri avverso la squalifica, fino al 20.11.2007, dei suoi calciatori Di Ruzza Massimo e Grimaldi Cristiano, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Frosinone, per atti violenti nei confronti del direttore della gara Real Fontana Liri/Posta Fibreno del 21.11.2002.

La Commissione Disciplinare rilevava che i due calciatori hanno colpito il direttore di gara, il Di Ruzza, con un pugno alla nuca e il Grimaldi, con un calcio alla coscia, come si evince dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni del predetto direttore di gara, in sede di supplemento di rapporto davanti alla Commissione Disciplinare.

L'A.S. Real Fontana Liri proponeva appello alla C.A.F., avverso tale decisione, sostenendo che le affermazioni del direttore di gara sono state dettate da "un marcato accanimento nei confronti dei tesserati" e non sono, quindi, conformi al vero; che il calcio alla coscia è stato, in realtà, dato dal calciatore della Real Fontana Liri, Pistilli Mario e chiedendo, comunque, la riduzione della sanzione.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La Commissione Disciplinare ha, correttamente sostenuto che le sanzioni sono state inflitte, sulla base del referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata attendibile e degna di fede e delle dichiarazioni rese dal direttore di gara in sede di supplemento di rapporto.

Nessun rilievo, ai fini che qui interessano, ha il fatto che l'arbitro abbia commesso un errore nel referto circa il nome del presidente del Real Fontana Liri, Zuffranieri.

Per completezza, va precisato che il referto arbitrale è confermato dalle risultanze del certificato medico, relativo alle lesioni riportate dal direttore di gara.

Queste conclusioni non sono inficiate dal fatto che il calciatore del Real Fontana Liri, Pistilli Mario (che, dalla distinta in atti, non risulta avere partecipato alla gara) ha dichiarato di essere stato lui a colpire l'arbitro con un calcio alla coscia, stante il valore di prova privilegiata del referto arbitrale e la tardività delle affermazioni autoaccusatorie, rese soltanto davanti alla Commissione Disciplinare.

Le pene inflitte dalla Commissione Disciplinare sono adeguate alla notevole gravità della violenza posta in essere nei confronti del direttore di gara.

Va, quindi, confermata la decisione della Commissione Disciplinare.

Al rigetto del ricorso consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Real Fontana Liri di Fontana Liri (Frosinone) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA A.S. CALCIO CANICATTÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/CALCIO CANICATTÌ DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S.

Calcio Canicatti in merito all'irregolarità della posizione del calciatore Guerriera Giuseppe, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Calcio Canicatti del 26.1.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione da campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Guerriera non aveva preso parte alla gara della sua società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che lo stesso Guerriera il 17.11.2002 aveva legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione del calciatore era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone.

Avverso tale decisione proponeva appello la A.S. Calcio Canicatti che non richiamava l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Guerriera non poteva aver scontato una giornata di squalifica (l'ottava ed ultima di quelle inflittele) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi.

L'appello della A.S. Calcio Canicatti, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante.

L'A.S. Calcio Canicatti ha posto il problema della validità o meno ai fini delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che il calciatore della soc. Piazza Armerina non può aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato.

La tesi della società appellante muove da premesse in larga misura condivisibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, per via del conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, infatti, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica.

Così stando le cose deve affermarsi che il Guerriera ha scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Canicatti di Canicatti (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'U.S. MARINEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINEO/MONTELEPRE DEL 16.4.2003 ED ALLE SANZIONI DI: PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI NEL CAMPIONATO IN CORSO; SQUALIFICA DEL CAMPO FINO AL

31.12.2003; PERDITA GARA MARINEO/MONTELEPRE PER 0-2; ED ULTERIORI SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI E CALCIATORI DIVERSI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 44 del 13.3.2003)

La U.S. Marineo ha proposto appello alla C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 44 del 12 marzo 2003, con la quale, tra l'altro, sono state confermate la penalizzazione della società di nove punti, da scontare nel campionato di competenza in corso; la squalifica del campo a tutto il 31.12.2003 e ogni altro provvedimento a carico di tesserati, tutte sanzioni inflitte per comportamenti violenti nei confronti del direttore della gara Marineo/Montealepre del 16.2.2003.

L'appello è inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto si tratta di ricorso avverso una decisione di secondo grado che non prospetta nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli esaminati dai primi giudici.

Dall'inammissibilità consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Marineo di Marineo (Palermo) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'A.C. AMIATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AMIATA/MONTIERI DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

Con reclamo tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, l'A.C. Montieri chiedeva l'assegnazione della vittoria nella gara Amiata/Montieri del 23.2.2003, poiché alla stessa aveva partecipato il calciatore dell'Amiata Andrea Di Giuseppe, il quale non ne aveva titolo.

Infatti il calciatore in questione, essendo stato espulso nel corso della gara Amiata/Orbetello del 9.2.2003 e quindi automaticamente squalificato per una giornata, non aveva scontato la squalifica perché impiegato anche nella gara Maglianese/Amiata del 16.2.2003.

La Commissione Disciplinare, rilevato che nel referto arbitrale della gara Amiata/Orbetello il Di Giuseppe, malgrado testimonianze e notizie giornalistiche in tal senso, non risultava tra i calciatori espulsi, chiedeva chiarimenti in proposito al Direttore di gara.

Questi inviava un supplemento di rapporto in cui precisava di aver erroneamente riportato il nominativo del Di Giuseppe tra gli ammoniti anziché tra gli espulsi e confermava l'espulsione diretta del calciatore.

In base a tali chiarimenti la Commissione Disciplinare, con delibera del 14.3.2003, accoglieva il reclamo infliggendo alla Soc. Amiata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2. Irrogava inoltre una giornata di squalifica al Di Giuseppe, l'inibizione sino al 14 aprile 2003 al dirigente accompagnatore ufficiale Tondi Lorenzino e l'ammenda di euro 104,00 alla Società.

Contro tale delibera ha proposto opposizione l'A.C. Amiata, chiedendo in via istruttoria la convocazione dell'arbitro della gara Amiata/Orbetello, nel merito l'annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara Amiata/Montieri, ed inoltre l'annullamento e la conseguente ripetizione della gara Amiata/Orbetello, poiché viziata da una errata decisione arbitrale.

A sostegno del gravame la ricorrente espone che nel corso della gara Amiata/Orbetello, il Di Giuseppe era stato espulso senza motivo dall'arbitro. Questi, al termine della gara, aveva confidato al calciatore ed all'accompagnatore ufficiale Tondi di aver proceduto erroneamente all'espulsione del Di Giuseppe, che doveva ritenersi semplicemente ammonito, ed aveva successivamente dichiarato al Presidente dell'Amiata di aver rimediato all'errore segnalando nel rapporto la sola ammonizione. Poiché il C.U. del 13.2.2003 non riportava alcun provvedimento disciplinare a carico del Di Giuseppe, la ricorrente aveva ri-

tenuto "conclusa la vicenda" senza provvedimenti disciplinari a carico del calciatore, che era stato utilizzato nelle gare successive contro la Maglianese ed il Montieri.

La Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La questione da risolvere riguarda l'applicazione al caso in esame dell'art. 41 comma 2 C.G.S. che prevede la squalifica automatica del calciatore espulso nel corso di una gara ufficiale. La risposta, ad avviso della Commissione, non può non essere affermativa, risultando dal supplemento di rapporto ed anche dalla narrativa del ricorso che il Di Giuseppe venne espulso dall'arbitro durante la gara Amiata/Orbetello e doveva quindi ritenersi automaticamente squalificato per una giornata, anche in assenza di declaratoria del Giudice Sportivo.

Nessuna rilevanza può assumere, di fronte alla dichiarazione resa dall'arbitro alla Commissione Disciplinare, la diversa ricostruzione dei fatti operata dall'appellante sulla base di presunte confidenze del direttore di gara. Per le stesse ragioni deve essere respinta l'istanza di audizione dell'arbitro a chiarimenti.

Non vi è luogo a provvedere in questa sede sulla domanda di annullamento della gara Amiata/Orbetello, trattandosi di materia del tutto estranea al presente procedimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Amiata di Abbadia S. Salvatore (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 30/C del 10.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 30/C del 10 marzo 2003 questa Commissione d'Appello Federale, decidendo in merito all'appello proposto dalla A.S. Barrese avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 37 del 22 gennaio 2003 relativa alla gara U.P. Santa Croce/A.S. Barrese del 22.12.2002, accoglieva l'appello e ripristinava il risultato di 0-0 conseguito in campo.

Avverso tale decisione proponeva impugnazione per revocazione la U.S. Santa Croce rilevando che l'appello era stato proposto dalla A.S. Barrese oltre il prescritto termine di sette giorni e che a norma dell'art. 29, comma 9, C.G.S. avrebbe dovuto esserne dichiarata l'inammissibilità.

L'impugnazione della U.P. Santa Croce, benché proposta nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile. Non lo è perché l'argomento fatto valere dalla ricorrente non rientra in alcuno dei casi di cui all'art. 35 C.G.S..

Più per completezza di valutazione che per effettiva necessità, alla luce di quanto appena rilevato, è appena il caso di osservare che l'appello della A.S. Barrese è stato proposto tempestivamente dal momento che - come risulta dagli atti del procedimento - il Com. Uff. n. 37 contenente la delibera impugnata è stato pubblicato il 23 gennaio 2003 (e non il 22 gennaio 2003) e l'appello è stato proposto il 30.1.2003 (e non il 31.3.2003).

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/VALGUARNERA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 19-20 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla

Polisportiva Valguarnera in merito all'irregolarità della posizione del calciatore Mario Enzo, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Valguarnera del 16.2.2003, riggettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Marino non aveva preso parte alla gara della sua società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che lo stesso Marino il 17.11.2002 aveva legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione del calciatore era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone.

Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Valguarnera che non richiama l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Marino non poteva aver scontato una giornata di squalifica (la quarta delle cinque inflittegli) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi.

L'appello della Polisportiva Valguarnera, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante.

La Polisportiva Valguarnera ha posto il problema della validità o meno ai fini delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che il calciatore della soc. Piazza Armerina non può aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato.

La tesi della società appellante muove da premesse di fatto ineccepibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, il conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, a questo proposito, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica.

Così stando le cose deve affermarsi che l'incontro Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il Marino ha scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la sua squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENOTRIA/MONASTERACE DEL 25.1.2003, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI

DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. MUSCOLO VINCENZO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 AL CALCIATORE MUSCOLO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 18.3.2003)

L'arbitro della gara Enotria/Monasterace, valida per il Campionato di 2ª Categoria, disputatasi il 25 gennaio 2003, decideva, intorno al 32° del secondo tempo, di sospendere definitivamente la gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni per proseguirla senza pericolo per la propria incolumità.

In seguito al reclamo della Società Monasterace, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria rilevava che dagli atti ufficiali (referto dell'arbitro e chiarimenti dallo stesso forniti) si poteva evincere che al momento della sospensione della gara non esisteva una grave, oggettiva, concreta situazione di pericolo per l'incolumità dell'arbitro, il quale aveva rinunciato a qualsiasi tentativo di riportare l'ordine in campo perché condizionato dall'aggressione posta in essere nei suoi confronti da un dirigente del Monasterace, riprovevole ma non particolarmente violenta, dall'ingresso nel recinto di giuoco di alcuni spettatori, i quali tuttavia non avevano dato luogo ad alcuna intemperanza, nonché dalla mancanza della Forza Pubblica. Ciò premesso il Giudice Sportivo, ritenendo che l'arbitro avesse fatto cattivo uso dei poteri concessigli dall'art. 64 delle N.O.I.F., disponeva la ripetizione della gara in questione, inibiva sino al 30 giugno 2003 il dirigente Vincenzo Muscolo del Monasterace, squalificava fino al 31 agosto 2003 il calciatore Pasquale Muscolo del Monasterace, irrogava alla Società Enotria Catanzaro l'ammenda di euro 90,00 ed alla Società Monasterace quella di euro 70,00.

In seguito a reclamo proposto dalla Società Enotria Catanzaro, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria riformava la decisione del Giudice Sportivo, infliggendo alla società A.S. Monasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0 e confermava nel resto il provvedimento impugnato. Avverso tale delibera propone ricorso l'A.S. Monasterace, chiedendo la revoca delle sanzioni irrogate alla Società ed ai propri tesserati e l'annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara con ripristino dell'ordine di ripetizione della stessa, già disposto in primo grado dal Giudice Sportivo.

A sostegno del gravame, rileva che non può esserle addebitata la responsabilità della sospensione della gara, non potendo ritenersi impeditivo della prosecuzione della gara stessa il fatto che un dirigente del Monasterace abbia tirato l'arbitro per la maglia mentre ben altra responsabilità dovrebbe essere addebitata alla Società Enotria per l'entrata sul terreno di giuoco, dopo l'apertura dei cancelli, di spettatori che, non visti dal direttore di gara, avrebbero aggredito i calciatori del Monasterace mandandone uno al Pronto Soccorso dell'Ospedale.

Conclude chiedendo che siano annullate o revocate le sanzioni irrogate all'A.S. Monasterace ed ai suoi tesserati e che venga ordinata la ripetizione della gara Enotria/Monasterace sospesa dall'arbitro.

La Commissione rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle sanzioni inflitte al dirigente Vincenzo Muscolo ed al calciatore Pasquale Muscolo, la cui durata è inferiore al limite temporale di cui all'art. 40 n. 7 lettera d/d1 C.G.S.. Deve essere invece rigettato il ricorso nella parte concernente la punizione sportiva di perdita della gara, non apparendo fondate le censure mosse dall'A.S. Monasterace alla delibera della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 d/d1 C.G.S., per le parti inerenti le sanzioni dell'inibizione inflitta al Sig. Muscolo Vincenzo fino al 30.6.2003 e della squalifica fino al 31.8.2003 al calciatore Muscolo Pasquale l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Monasterace di Monasterace (Catanzaro) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELL'U.P. SANTA CROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CROCE/TRINACRIA DEL 16.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 27.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 26-27 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla U.P. Santa Croce in merito all'irregolarità della posizione dei calciatori Cavallaro Eugenio e Tomasi Salvatore, della soc. Trinacria, nella gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Cavallaro ed il Tomasi non avevano preso parte alla gara della loro società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente all'esclusione (gara del 29.9.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che gli stessi Cavallaro e Tomasi il 17.11.2002 avevano legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione dei due calciatori era dunque regolare.

Avverso tale decisione proponeva appello la U.P. Santa Croce rilevando che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53, comma 3, delle N.O.I.F. (che prevede la perdita di valore ai fini della classifica delle gare disputate da squadra successivamente esclusa dal campionato) e 17, comma 4, C.G.S. (che prevede a sua volta che la sanzione si considera scontata a condizione che la gara abbia conseguito un risultato valido per la classifica e non sia stata successivamente annullata); rilevando, si stava scrivendo, che a norma del combinato disposto di cui agli artt. 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. non poteva dirsi che i calciatori Cavallaro e Tomasi avevano scontato una giornata di squalifica in occasione della gara della loro squadra con la soc. Caltagirone, dal momento che detta gara era stata annullata per l'esclusione della soc. Caltagirone dal campionato. Poiché i detti calciatori avevano preso parte alla gara con la U.P. Santa Croce, la stessa insisteva per l'annullamento della delibera impugnata e per l'irrogazione alla soc. Trinacria della sanzione della perdita della gara S. Croce/Trinacria del 16.2.2003 con il punteggio di 2-0.

L'appello della U.P. Santa Croce, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Occorre precisare, infatti, che la disposizione di cui all'art. 53 delle N.O.I.F. prima ricordata va intesa nel senso che, in caso di esclusione di una società dal campionato la classifica del campionato stesso dovrà essere riformulata senza tener conto delle gare disputate dalla società esclusa (come se la società esclusa non avesse preso parte al campionato). Diverso è invece il significato da attribuire all'art. 17 del C.G.S. laddove indica le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati devono essere scontate. Le squalifiche devono essere scontate, cioè, in gare ufficiali, vale a dire in quelle "valide agli effetti della classifica" che non siano state annullate per motivi attinenti alla regolarità della gara stessa.

La gara Trinacria/Caltagirone del 29.9.2002 è stata posta nel nulla dalla esclusione della soc. Caltagirone dal campionato e conseguentemente del suo risultato non si è più tenuto conto riformulando la classifica del campionato, ma era una gara valida per la classifica, una gara ufficiale del campionato ai sensi dell'art. 17 del C.G.S.. I due calciatori della soc. Trinacria che non avevano partecipato a detta gara avevano scontato, quindi, la squalifica di una gara e si trovavano in posizione regolare, di conseguenza, nel disputare la gara della loro squadra con la U.P. Santa Croce.

Così stando le cose l'appello proposto deve essere, come già detto, respinto e per effetto della soccombenza la tassa reclamo incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.P. Santa Croce di Santa Croce Camerina (Ragusa) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'A.S. KAMARAT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAZZA ARMERINA/KAMARAT DEL 2.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 20.3.2003)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 19-20 marzo 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Kamarat in merito all'irregolarità della posizione dei calciatori Guerrera Giuseppe e Scozzella Giovanni, della soc. Piazza Armerina, nella gara Piazza Armerina/Kamarat del 2.2.2003, rigettava il reclamo osservando che l'esclusione dal campionato di una società produce effetti (per ciò che riguarda i provvedimenti disciplinari di squalifica) successivamente alla declaratoria di esclusione. Poiché il Guerrera e lo Scozzella non avevano preso parte alla gara della loro società con squadra esclusa dal campionato in epoca precedente l'esclusione (gara del 17.11.2002; provvedimento di esclusione - della soc. Caltagirone - reso pubblico con il Com. Uff. n. 30 del 18 dicembre 2002) poteva dirsi che gli stessi Guerrera e Scozzella il 17.11.2002 avevano legittimamente scontato una giornata di squalifica. La posizione dei calciatori era dunque regolare, e ciò anche se il 17.11.2002 la gara Piazza Armerina/Caltagirone non si era disputata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone.

Avverso tale decisione proponeva appello l'A.S. Kamarat che non richiama l'attenzione sull'esclusione dal campionato della soc. Caltagirone (e dunque sulla nota questione se dovesse considerarsi scontata validamente la squalifica in caso di mancata partecipazione a gara non più valida agli effetti della classifica per esclusione di una società dal campionato). Poneva in rilievo il fatto, invece, che la gara Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002 non si era giocata per la mancata presentazione della soc. Caltagirone e dunque che il Guerrera e lo Scozzella non potevano aver scontato una giornata di squalifica (la quarta delle otto loro inflitte) in relazione ad incontro concretamente non disputatosi.

L'appello della A.S. Kamarat, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Bisogna premettere che nel caso in esame non è la controversa questione della mancata partecipazione a gara poi dichiarata non valida ai fini della classifica per l'esclusione dal campionato di una società che va esaminata, dal momento che la stessa, peraltro risolta dalla Commissione Disciplinare sulla base della data della gara rispetto alla data dell'esclusione dal campionato della società, non è stata sollevata dalla società appellante.

L'A.S. Kamarat ha posto il problema della validità o meno ai fini dell'esecuzione delle sanzioni disciplinari delle gare non effettivamente giocate, rilevando che i calciatori della soc. Piazza Armerina non possono aver scontato una giornata di squalifica non prendendo parte ad incontro che in via di fatto non si è disputato.

La tesi della società appellante muove da premesse di fatto ineccepibili, ma non può essere accolta. Non può esserlo per via delle condizioni cui l'art. 17, comma 4, C.G.S. subordina la validità dell'esecuzione delle sanzioni, e cioè, per quel che qui interessa, il conseguimento da parte della gara di un risultato valido agli effetti della classifica. È ben vero, a questo proposito, che la soc. Caltagirone non si è presentata all'incontro, ma tale circostanza non si è tradotta in un nulla di fatto per la classifica, ma (al pari, ad esempio, dell'impiego di un calciatore in posizione irregolare) nell'assegnazione della vittoria alla soc. Piazza Armerina e del conseguente punteggio in classifica.

Così stando le cose deve affermarsi che l'incontro Piazza Armerina/Caltagirone del 17.11.2002, benché non disputatosi, ha comunque dato luogo ad un risultato valido ai fini della classifica e che il Guerrera e lo Scozzella hanno scontato una giornata di squalifica anche il 17.11.2002, nonostante la loro squadra di appartenenza non abbia concretamente giocato la partita con la soc. Caltagirone per non essersi, questa, presentata all'incontro. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'appello proposto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Kamarat di Cammarata (Agrigento) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in relazione alla gara Forio Calcio a 5/Sinuessa del 5.4.2003 squalificava il campo di gioco dell'A.S. Forio Calcio a 5 per una giornata effettiva di gara per intemperanze e sputi dei propri tifosi nei confronti dell'arbitro della gara ed avendolo uno dei sostenitori colpito con un calcio (C.U. n. 358 del 9 aprile 2003).

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il ricorso proposto dalla società essendo le circostanze rappresentate del tutto credibili e dettagliatamente descritte nel rapporto arbitrale a cui l'art. 31 lett. d1) C.G.S. attribuisce fede probatoria privilegiata.

Reclamava a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo l'omissione, da parte della Commissione Disciplinare, nel motivare sulle eccezioni dedotte che si fondavano, sostanzialmente, sulla non attendibilità di quanto dichiarato dall'arbitro; chiedeva, comunque, in via subordinata la conversione della sanzione inflitta in una meno afflittiva.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELL'A.S. FORIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BIG SPORT S. GREGORIO/FORIO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 377 del 18.4.2003)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il reclamo proposto dal Forio Calcio a 5 avverso l'esito dell'incontro Big Sport S. Gregorio Papa/Forio del 12.4.2003 e che chiedeva venisse comminata, in danno della Big Sport S. Gregorio Papa, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ex art. 12 C.G.S., non riconoscendo, in base al rapporto arbitrale, gravissime le intimidazioni e minacce portate da un calciatore della squadra ospite a tal punto da pregiudicare in maniera determinante il rendimento della società Forio per il prosieguo della gara (C.U. n. 366 del 15 aprile 2003).

La Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 377 del 18 aprile 2003) dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla A.S. Forio Calcio a 5 poiché la società reclamante non aveva dimostrato, così come prevede il Com. Uff. n. 124/A della F.I.G.C. di aver proposto il suindicato reclamo entro le ore 12,00 del giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Si opponeva a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. Forio Calcio a 5 sostenendo come il reclamo fosse stato inviato, entro il termine previsto, alla Commissione Di-

disciplinare a mezzo fax; e poiché la società controparte (Pol. Big Sport S. Gregorio Papa) non ha fornito alcun recapito fax né appariva inserito tale recapito sull'annuario calcistico, la società reclamante aveva inviato alla società interessata il reclamo a mezzo raccomandata, inviata comunque entro l'orario previsto.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Con il Com. Uff. n. 124/A del 10 febbraio 2003 è stato disposto, in relazione alle gare delle ultime quattro giornate della stagione regolare, l'applicazione della procedura d'urgenza, per i reclami avanti la Commissione Disciplinare, con conseguente applicazione dei termini di cui all'art. 32 comma 8 C.G.S..

Tale norma prevede che il reclamo alla Commissione Disciplinare deve essere proposto "entro le ore 12,00 del giorno seguente a quello a cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione; contestualmente deve essere avvisata l'eventuale controparte".

Agli atti è dimostrato che la Forio Calcio a 5 ha inviato a mezzo raccomandata l'avviso alla controparte in data 16.4.2003; ma non è stato dimostrato che tale adempimento sia stato effettuato entro l'orario previsto, neppure con un mezzo alternativo alla raccomandata semplice, quali il fax, e-mail oppure con un telegramma, mezzi che avrebbero potuto dare incontestabilmente, la certezza dell'orario della spedizione: ciò che, non essendo stato fatto dalla reclamante, non è possibile riscontrare negli atti.

Pertanto la Forio Calcio a 5 non ha provato di aver rispettato la disposizione di cui all'art. 32 comma 8 C.G.S..

Giustamente, quindi, la Commissione Disciplinare aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame stante la mancata applicazione di quanto disposto del citato art. 32 comma 8 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Forio Calcio a 5 di Forio (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 311 del 24.4.2003)

Con atto del 18.4.2003 il Presidente della Lega Nazionale Professionisti trasmetteva alla Commissione Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, l'esposto presentato dalla società Calcio Catania relativamente alla posizione, ritenuta irregolare, del calciatore dell'A.C. Siena Luigi Martinelli nella gara del Campionato di Serie B Catania/Siena del 12.4.2003. Nell'esposto la denunciante rilevava che il Martinelli, in seguito all'ammonizione riportata nella gara di Campionato di Serie B Cosenza/Siena del 30.3.2003, era stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara con Com. Uff. n. 289 dell'1.4.2003, non aveva partecipato alla successiva gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003 ma era stato utilizzato nella gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera disputata nello stesso giorno, di talché la squalifica non poteva ritenersi scontata, per violazione dell'articolo 17 comma 13 del C.G.S..

La denunciante, pertanto, invitava il Presidente della Lega Nazionale Professionisti a deferire il calciatore Martinelli e la società Siena, affinché venisse inflitta a quest'ultima la sanzione sportiva della perdita della gara Catania/Siena, per partecipazione alla stessa del predetto calciatore in posizione irregolare.

Inoltre il deferimento, la Commissione Disciplinare, all'esito del procedimento di primo grado, riteneva infondato l'esposto presentato dalla Società Catania, nella parte concernente la regolarità della gara Catania/Siena del 12.4.2003; pertanto dichiarava che non vi erano provvedimenti da adottare in relazione al deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti.

Il convincimento della Commissione si fondava essenzialmente, in adesione alla tesi difensiva propettata dalla società Siena, sulla insuperabilità del disposto dell'articolo 17 comma 3 del C.G.S., che stabilisce il criterio tassativo secondo cui "il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento".

Affermava al riguardo la Commissione Disciplinare che il calciatore Martinelli, non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5.4.2003, aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli, risultando ininfluyente, a tali effetti, la sua partecipazione, nella stessa giornata del 5.4.2003, alla gara di Campionato Nazionale Primavera Siena/Ternana, in violazione del disposto dell'articolo 17 comma 13 del C.G.S., che impedisce al tesserato colpito da squalifica per una più giornate di gara di svolgere qualsiasi attività sportiva in ambito federale nelle giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3. Tale violazione, argomentava la Commissione, trovando autonoma e separata sanzione disciplinare, ai sensi dell'articolo 12 comma 5, relativamente alla gara disputata dal tesserato nella medesima giornata (nella specie, la gara Siena/Ternana del Campionato Nazionale Primavera) non implicava la mancata espiazione da parte del calciatore della squalifica irrogatagli rispetto ad altra e diversa manifestazione (leggasi Campionato di Serie B).

Nessuna rilevanza poteva infine attribuirsi, secondo la Commissione Disciplinare, ad una precedente delibera in materia della Commissione d'Appello Federale, relativa all'attività dei dilettanti in sede regionale e del settore giovanile, non essendo estensibili al settore professionistico i diversi criteri di espiazione delle squalifiche dettati, per quello specifico settore, dall'articolo 41, comma 1, del C.G.S..

Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto appello la Società Catania, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all'articolo 12 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Nel gravame si rileva che l'interpretazione delle suddette norme espressa dalla Commissione Disciplinare merita censura per aver preso in considerazione in maniera disgiunta la previsione del comma 3 e quella del comma 13, perdendo di vista l'indissolubile coordinamento tra le due previsioni normative. Secondo la ricorrente, si tratta di un combinato disposto in forza del quale il legislatore federale, fermo restando il principio dell'espiazione della sanzione nell'ambito della competizione nella quale è stata commessa l'infrazione, ha inteso vietare al tesserato ogni attività agonistica, a qualsiasi titolo, nel giorno in cui gioca la squadra nella quale deve essere scontata la squalifica. La violazione di tale divieto assoluto non può che comportare la mancata espiazione della squalifica, con la conseguenza che la partecipazione del tesserato alla successiva gara della squadra di cui al comma 3 deve considerarsi irregolare, con gli effetti previsti dall'art. 12 comma 5 in ordine alla punizione sportiva di perdita della gara in ordine alla Società di appartenenza del tesserato in posizione irregolare.

Con ulteriore motivo, l'appellante ha sostenuto la piena applicabilità al caso in esame dei precedenti giurisprudenziali in materia, rilevando che le discipline riguardanti l'espiazione delle sanzioni nel settore dilettantistico ed in quello professionistico trovano attualmente identica regolamentazione nell'ordinamento federale, non essendovi ormai alcuna diversità sostanziale tra l'articolo 17 commi 3 e 13 e l'articolo 41 comma 1 del C.G.S..

La Società Catania pertanto ha concluso chiedendo che venga riformata la decisione impugnata e che venga inflitta alla Società Siena la punizione sportiva di perdita della gara Catania/Siena del 12.4.2003.

Nelle proprie controdeduzioni la società Siena ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A.C. Catania, rilevando che il giudizio sulla posizione irregolare del proprio tesserato Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena non è stato instaurato davanti al Giudice Sportivo su reclamo della parte interessata, come previsto

dall'articolo 24 comma 8 del C.G.S., essendo decorso inutilmente il termine per proporre tale reclamo, bensì su deferimento alla Commissione Disciplinare da parte dell'Organo federale sollecitato in tal senso dalla Società interessata, come previsto dall'articolo 25 C.G.S. in caso di mancato tempestivo reclamo di parte. In tal caso, secondo il Siena, verrebbe impedito alla Società che poteva essere interessata ad instaurare il procedimento di assumere il ruolo di parte processuale, come si dovrebbe anche evincere dal fatto che il procedimento davanti alla C.D. è stato celebrato in legittima assenza del Catania Calcio. Pertanto, nel caso in esame l'unico soggetto legittimato ad instaurare il procedimento innanzi alla C.A.F. sarebbe, ex articolo 33 C.G.S., il Presidente Federale. Nel merito, la Soc. Siena ha chiesto la conferma della delibera impugnata, sostenendo che, secondo l'articolo 17 comma 3, la squalifica si sconta solo ed esclusivamente nella squadra in cui il calciatore squalificato militava quando è stato squalificato e che soltanto nell'ambito dilettantistico vige il divieto assoluto nei confronti del calciatore squalificato di partecipare a gare ufficiali in altre squadre della stessa società.

La Commissione rileva che deve essere preliminarmente esaminata e respinta perché infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Società Siena.

È indiscutibile che la Società Catania, avendo partecipato alla gara in questione, risulta essere titolare di un interesse diretto riguardo alla decisione degli Organi disciplinari sulla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alla gara stessa, se non altro per gli effetti ad essa favorevoli dell'eventuale adozione della sanzione di perdita della gara a carico del Siena. Appare altresì innegabile che tale interesse sostanziale permane tanto nel caso di procedimento instaurato su reclamo di parte ai sensi dell'articolo 24 comma 9 lettera b), quanto in quello di deferimento effettuato dagli Organi federali ex art. 25 comma 5 del C.G.S.. Ne discende che deve trovare applicazione nel caso in esame l'art. 29 comma 1 del C.G.S. che dispone: "Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le Società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso". In concreto, la Società Catania, ritenendosi lesa dalla decisione della Commissione Disciplinare che non aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore del Siena Luigi Martinelli nella gara Catania/Siena ed avendo un interesse diretto ad ottenere una decisione in tal senso, era legittimata alla proposizione dell'appello.

Non può essere accolta, per insanabile contrasto con la disposizione dell'articolo 30 comma 2 dello Statuto Federale, che garantisce il diritto di difesa, l'interpretazione delle norme federali suggestivamente proposta dalla Società Siena, secondo cui la mancata assunzione della veste di parte processuale nel procedimento di primo grado avrebbe privato il Catania della legittimazione a proporre appello.

Passando all'esame del merito la Commissione osserva che le disposizioni contenute nei commi 3 e 13 dell'articolo 17 C.G.S. debbano essere interpretate unitariamente, come rilevato dalla difesa dell'appellante, avuto riguardo alle specifiche finalità rispettivamente perseguite da ciascuna di esse nel sistema di esecuzione delle sanzioni.

Non vi è dubbio che il comma 3 attiene alle modalità di esecuzione della squalifica per una o più giornate di gara ed ha la funzione di individuare in quale squadra debba essere scontata la squalifica. In altri termini, viene introdotto il principio che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il comma 13 stabilisce gli effetti del provvedimento di squalifica ed il contenuto afflittivo della stessa, stabilendo il divieto, imposto al calciatore squalificato, di svolgere "qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica per una o più giornate di gara, le giornate in cui disputa gare ufficiali la squadra indicata al comma 3".

Tale divieto di giocare non è quindi limitato alla partecipazione del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione, ma si estende anche alla

partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società, nella giornata in cui si deve scontare la squalifica. I termini assoluti ("svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale") usati dal legislatore federale non consentono diversa interpretazione.

Applicando il suddetto principio al caso in esame, si deve affermare che il Martinelli, avendo partecipato alla gara del Campionato Primavera Siena/Ternana nella stessa giornata in cui si disputava la gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli, non ha rispettato la prescrizione in cui si esplicano gli effetti sanzionatori della squalifica e conseguentemente non l'ha scontata.

Restano ovviamente impregiudicati in questa sede gli effetti disciplinari conseguenti alla partecipazione del Martinelli alla gara del Campionato Primavera in regime di divieto e quindi in posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da Catania di Catania, così dispone:

- annulla la decisione della Commissione Disciplinare e per l'effetto infligge all'A.S. Siena la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2;
- rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza;
- dispone restituirsi la relativa tassa.

13 - APPELLO DELL'A.S. CRETONE 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CRETONE 2000/DOPOLAVORO FERROVIARIO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003)

Con reclamo del 3.3.2003 la società Dopolavoro Ferroviario ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio contestando, in relazione alla gara disputata in data 23.2.2003 con l'A.S. Cretone 2000, la regolarità della posizione del calciatore Cesare De Dominicis, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 60 del 20 marzo 2003 l'adita Commissione Disciplinare, rilevato che il calciatore De Dominicis risulta effettivamente tesserato dal 7.10.1999 con la società Nuova A.S. Castelchiodato, ha accolto il proposto reclamo, infliggendo all'A.S. Cretone 2000 la punizione sportiva alla perdita della gara con il punteggio di 0-2, oltre all'ammenda di € 1.000,00; al dirigente accompagnatore Umberto De Angelis l'inibizione sino al 3.4.2003; al calciatore De Dominicis la squalifica per una giornata di gara.

Con atto del 25.3.2003 l'A.S. Cretone 2000 ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sostenendo come il calciatore De Dominicis sarebbe stato trasferito, con lista di trasferimento del 19.9.2002, dalla Nuova A.S. Castelchiodato ad essa appellante; che con comunicazione del 23.10.2002 l'Ufficio Tesseramento presso il Comitato Regionale Lazio le aveva comunicato l'irregolarità della suddetta lista di trasferimento per mancata indicazione del titolo dello stesso; che più volte aveva sollecitato, senza esito, la Nuova A.S. Castelchiodato a precisare il titolo del trasferimento del calciatore De Dominicis, tuttavia senza esito; che dunque, stante la buona fede di essa appellante, il trasferimento del calciatore in questione sarebbe da considerarsi regolare.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia sprovvisto di qualsiasi elemento di fondatezza.

Risulta infatti con tutta evidenza dagli atti del giudizio che quella che l'appellante definisce genericamente "lettera" dell'Ufficio Tesseramenti (datata 23.10.2002) sia in realtà una formale comunicazione di annullamento della lista di trasferimento del calciatore De Dominicis dalla Nuova A.S. Castelchiodato all'A.S. Cretone 2000, per irregolarità della stessa, stante la mancata indicazione del titolo del trasferimento.

Ove avesse inteso contestare tale provvedimento, l'appellante avrebbe dovuto proporre avverso lo stesso reclamo, a norma dell'art. 100, comma 5, N.O.I.F., alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. come peraltro espressamente indicato ed evidenziato nella citata comunicazione del 23.10.2002.

In mancanza di tale reclamo, quindi, ed in conseguenza del definitivo annullamento della lista di trasferimento citata, il calciatore De Dominicis deve considerarsi, a tutti gli effetti regolamentari, tuttora tesserato per la Nuova A.S. Castelchiodato, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare; da ciò discende, evidentemente, l'irregolarità della posizione dello stesso nella gara *de qua*.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Cretone 2000 di Palombara Sabina (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

14 - APPELLO DEL S.C. SAN MICHELE OLEVANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AZIENDA AGRICOLA MENDUTI/SAN MICHELE OLEVANO DEL 15.2.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

Con reclamo del 17.2.2003 l'A.S. Azienda Agricola Menduti ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania contestando, in relazione alla gara disputata in data 15.2.2003 con la A.S. San Michele Olevano, la regolarità della posizione del calciatore Sabatino Delli Bovi, che aveva preso parte alla suddetta gara nonostante, a dire della reclamante, non tesserato per la citata società.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 76 del 20 marzo 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha accolto il proposto reclamo, infliggendo alla S.C. S. Michele Olevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, in ragione dell'irregolarità della posizione del calciatore citato, che emergerebbe, a giudizio della Commissione Disciplinare, dalla comunicazione dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania del 10.2.2003, dalla quale si evincerebbe il tesseramento del Delli Bovi per la società Green Park dal 9.9.1999.

Con atto del 25.3.2003 la S.C. San Michele Olevano ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sottolineando come il calciatore Delli Bovi fosse stato trasferito in prestito temporaneo alla società appellante dalla società Green Park, con lista di trasferimento del 9.11.2002.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato.

Risulta infatti con tutta evidenza dal Frontespizio e Storico del calciatore Sabatino Delli Bovi, trasmesso dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania ed acquisito agli atti del giudizio - nella lettura del quale, evidentemente, la Commissione Disciplinare è incorsa in una svista - che il citato calciatore, ancorché tesserato per la società Green Park dal 9.9.1999 (come rilevato dalla Commissione Disciplinare), sia poi stato da questa trasferito in prestito alla società appellante a far data dal 13.11.2002. Al momento dello svolgimento della gara *de qua*, quindi, la posizione del Delli Bovi era da considerarsi del tutto regolare.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal S.C. San Michele Olevano di Olevano sul Tusciano (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

15 - APPELLO DELL'A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.N. BENEVENTO CALCIO A CINQUE/ANTARES CLUB DEL 25.1.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 76 del 20.3.2003)

La Società A.N. Benvento Calcio a Cinque partecipante al Campionato Regionale campano di Serie C1, ha proposto formale impugnazione avanti questa Commissione d'Appello Federale invocando la riforma della decisione della Commissione Disciplinare che, fra l'altro, confermava una articolata decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto alla ricorrente la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 per i fatti accaduti nel corso della gara con la Soc. Antarex del 25.1.2003.

Entrambe le delibere di cui sopra avevano fatto buon governo delle resultanze processuali correttamente utilizzando il referto arbitrale, quello del Commissario di campo, nonché quello del secondo Direttore di gara.

Con i motivi dedotti a questa Commissione la A.N. Benevento ripropone censure che coinvolgono il merito della vicenda richiedendo al termine una diversa valutazione delle stesse e l'annullamento della decisione relativa alla sanzione della perdita della gara.

Questa Commissione, rilevato che con i motivi di impugnazione si richiedeva una revisione dei fatti già esaminati dai precedenti Giudici Sportivi, dichiara la inammissibilità del proposto gravame, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. disponendo incamerarsi la tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.N. Benevento Calcio a Cinque di Benevento ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

16 - APPELLO DELL'U.S. ERIDANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETIC LOVA/ERIDANO DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 41 del 26.3.2003)

Avverso il provvedimento con il quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, investita da impugnazione avverso il risultato della gara ad opera della società Athletic Lova e terminata con il punteggio di 0-2 a favore della U.S. Eridano, accoglieva le impugnazioni posto che alla partita aveva preso parte una calciatrice minore degli anni sedici non assistita dalla prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto.

La Commissione Disciplinare rilevato come alla suddetta gara questa ultima società aveva impiegato la "calciatrice Ghiraldini Alessia" (nata il 5 marzo 1988) ritenuta minore degli anni 16, priva della prescritta autorizzazione del Comitato Regionale Veneto, visto l'art. 34, comma 3° delle N.O.I.F. e l'art. 12 C.G.S. infliggeva alla Società Eridano la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nonché quella dell'ammenda di euro 52,00 per aver impiegato in gara ufficiale una calciatrice in posizione irregolare.

Tale decisione veniva gravata di impugnazione avanti questa Commissione sul rilievo che la impugnazione proposta alla Disciplinare da parte dell'Atletic Lova era stata sottoscritta da persona colpita da provvedimento di inibizione sino al 31 dicembre 2004.

Il reclamo è meritevole di accoglimento. Si osserva, infatti che, il reclamo proposto alla Commissione Disciplinare in data 22.3.2003 dalla società Athletic Lova avverso la regolarità della gara sopraindicata, è stato sottoscritto dal signor Formilan Tiziano, inibito sino al 31.12.2004 a seguito della gara Athletic Lova/Trissinese del 3.11.2002, come riportato nel Com. uff. n. 12 del 6.11.2002 dal Comitato Regionale Veneto L.N.D.. Tale sanzione non consente allo stesso Formilan di sottoscrivere reclami per la società di appartenenza nel corso della squalifica.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Eridano di Ficarolo (Rovigo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsì la relativa tassa.

17 - APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

La società Versilia 1998 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 23/D del 27.2.2003 relativa al tesseramento del calciatore Gastasini Federico, dichiarato nullo dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale della F.I.G.C..

Sostiene la reclamante che tale decisione è frutto di evidente errore in quanto il Gastasini ha sì risolto consensualmente il contratto con il Poggibonsi in data 12.7.2002, ma per poi tesserarsi per una società dilettantistica, in quanto, alla data del 31 luglio 2002, il Grosseto, retrocesso dalla Serie C2, era, a tutti gli effetti, una società dilettantistica, solo successivamente ripescata nella serie professionistica; conseguentemente il Gastasini, dall'entrata in vigore della nuova normativa di cui all'art. 117 delle N.O.I.F., aveva effettuato una sola risoluzione di contratto nella stagione 2002/2003.

Ritiene questa Commissione d'Appello Federale che l'impugnata decisione debba essere confermata, in quanto la formulazione attuale dell'art. 117 delle N.O.I.F. - come modificato dal Consiglio Federale il 1° agosto 2002 - non lascia spazio a dubbi di sorta, prevedendo che, anche in caso di risoluzione consensuale del contratto, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva.

Nel caso di specie il calciatore Gastasini nel corso della stagione 2002/2003 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Poggibonsi Valdelsa, società di Serie C2, per poi tesserarsi con il Grosseto F.C. retrocesso e poi ripescato nella stessa serie; non poteva quindi, nel dicembre 2002, risolvere nuovamente il contratto per tesserarsi per il Versilia 1998.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

18 - APPELLO DELLA VALDICHIANA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDICHIANA/VIRTUS DELL'8.2.2003 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 36 del 20.3.2003)

La società Valdichiana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato Ufficiale n. 36 del 20 marzo 2003, relativa alla gara Valdichiana/Virtus dell'8.2.2003 del Campionato Juniores Provinciale.

Il ricorso, peraltro, risulta spedito in data 2 aprile 2003 e poiché erroneamente è stato fatto riferimento al comunicato n. 33 del 26 marzo 2003 del Comitato Provinciale di Siena che recepiva quello della Commissione Disciplinare del 20 marzo (dalla cui pubblicazione decorrono i termini per ricorrere), deve essere ritenuto intempestivo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dalla Valdichiana Calcio di Montepulciano Stazione (Siena) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

